



TRIBUNALE DI VITERBO

Prot. 2020
del 16/11/2020

Il Presidente del Tribunale

anche quale Coordinatore Ufficio del Giudice di Pace

Visto il D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il D.L. 28.10.2020 n. 137, recante "Ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",

Visto il D.L. 23.2.2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", visto l'art. 83 del d.l. n. 18/2020; visto l'art. 36 del d.l. n. 23/2020;

Visti il D.P.C.M. 23.2.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6",

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura recanti "Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid — 19",

Visti i provvedimenti del Presidente della Corte di Appello di Roma;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 12.6.2020 con la quale si invita "alla maggiore e progressiva ripresa.. dell'attività amministrativa e giudiziaria degli uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico, mantenendo le prescrizioni sanitarie e logistiche .. tra le quali, "e) l'obbligo di portare dispositivi di protezione personale (mascherine) nei luoghi pubblici, .. distanziamento di almeno un metro (prescritto nel dpcm del 26.4.2020 e da quello del 17.5.2020)... h) divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto l'art. 221 IV comma DL 34/2020 come convertito con legge n.77/2020;

Ritenuto necessario rinnovare disposizioni urgenti di natura organizzativa finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, e alla attuazione delle necessarie misure e prescrizioni igienico — sanitarie indicate dal Ministero della Salute e dalle altre Autorità innanzi richiamate, nel contempo garantendo il funzionamento degli Uffici e delle Cancellerie, e la prosecuzione dell'attività giudiziaria nel settore penale e in quello civile, **per il periodo sino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria;**

Sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo;

Sentiti il Presidente della Sezione Civile e i Coordinatori del Settore penale dibattimentale e dell'Ufficio GIP/GUP; sentito il Dirigente Amministrativo; Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo; Sentiti i Presidenti della Camera Penale e della Camera Civile di Viterbo; Sentito il Presidente di AIGA Sezione di Viterbo;

Sentiti i Giudici e il Funzionario dell' Ufficio del Giudice di Pace;

Considerati il quotidiano notevole afflusso presso il Palazzo di Giustizia di utenza qualificata (avvocati e professionisti) e di utenza in genere, la dislocazione dei locali e delle aule di udienza, le diverse modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale nei diversi settori (penale dibattimentale, ufficio Gip/Gup, contenzioso civile, volontaria giurisdizione, settore lavoro, settore esecuzioni immobiliari e mobiliari, giudice tutelare, ufficio del giudice di pace) e la evoluzione dell'emergenza sanitaria nel territorio della Provincia di Viterbo.

DISPONE QUANTO SEGUE

I Protocolli stipulati con Procura della Repubblica, COA, Camera Penale, Camera Civile, Aiga e Dirigenza amministrativa devono intendersi prorogati, per intervenuto accordo tra le parti, sino al 31/12/2020 e comunque sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria: in particolare,

quanto al SETTORE PENALE il Prot. 821 del 14/05/2020 – Protocollo riguardante lo svolgimento delle udienze penali presso il Tribunale di Viterbo durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-1; il Prot. 820 del 14/05/2020 - Protocollo riguardante il deposito telematico di atti e richiesta copie presso il settore penale dibattimentale del Tribunale di Viterbo, l'Ufficio GIP/GUP e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, prorogato con Prot. 1687 del 05/10/2020, protocollo che trova applicazione anche con riguardo all'Ufficio del Giudice di Pace, e che sarà, di comune accordo, aggiornato con le prescrizioni e specifiche tecniche del Ministero della Giustizia; il Prot. 662 del 17/04/20 – Protocollo d'intesa riguardante lo svolgimento delle udienze di cui all'art. 391 c.p.p. (convalida di arresto e fermo), delle udienze di cui agli artt. 449, 558 c.p.p. (giudizio direttissimo) e degli interrogatori ai sensi dell'art. 294 c.p.p. (persone sottoposte a misure cautelari personali);

quanto alla SEZIONE CIVILE, il Prot. 597 del 03/04/20 – Protocollo per la gestione delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e relativa Integrazione del 10/04/20; Prot. 776 del 08/05/20 – Protocollo in materia di diritto di famiglia - fase di emergenza COVID-19

DISPONE altresì

relativamente al:

SETTORE PENALE DIBATTIMENTALE, posto che il numero dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza collegiale e monocratica non consente la trattazione di tutti i processi in condizioni di sicurezza per gli operatori del settore e per l'utenza, in quanto la forte affluenza non assicura il distanziamento sociale, è necessario continuare a rimodulare i ruoli delle udienze dibattimentali, in modo da evitare la sovrapposizione dei processi; a tal fine, ciascun processo dovrà, dal Presidente del Collegio o dal Giudice, essere chiamato ad orario fisso, spettando comunque al Presidente del Collegio o al Giudice di valutare il tempo presumibilmente occorrente per l'adempimento previsto (distinguendo ad es., come sino ad ora avvenuto, la prima comparizione dalle altre tipologie di udienza); per limitare i disagi per l'avvocatura e per l'utenza, gli orari di trattazione dei singoli processi saranno comunicati mediante invio, a cura delle cancellerie, del ruolo di udienza alla Procura della Repubblica e al COA e pubblicati sul sito web del Tribunale sotto la voce "News" tre giorni prima dell'udienza; i processi che non verranno conclusi entro le ore 17.30 della giornata dovranno essere rinviati in udienza, con comunicazione alle parti presenti, e diffida dei testi comparsi, salvo situazioni particolari da valutarsi di volta in volta (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: testi provenienti da fuori provincia o regione; processi con imputati sottoposti a misura cautelare; processi con termine di prescrizione imminente etc.). Alle ore 14 circa, il Presidente del Collegio o il Giudice, sulla base dell'andamento dell'udienza, potrà disporre il rinvio dei processi che prevede non potranno essere trattati; i rinvii, ove possibile, dovranno essere contenuti nell'anno.

Per assicurare le condizioni e prescrizioni di sicurezza sanitaria: - le singole udienze saranno svolte a porte chiuse ex art. 472 c. 3 c.p.p. (ciò significa che non vi possono accedere persone diverse dagli avvocati e dalle parti del singolo processo chiamato) - tra i giudici, il cancelliere e il trascrittore deve essere garantito uno spazio interpersonale di circa due metri. Analogo distanziamento dovrà essere garantito tra i giudici togati e i giudici popolari nei procedimenti che si svolgono avanti la Corte di Assise; - le parti processuali dovranno essere posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra e, con il consenso delle parti, in banchi diversi, in deroga al disposto dell'art. 146 disp. Att.c.p.p.; - eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è necessario che venga ridotta, nel presente periodo emergenziale, ad uno per avvocato), ed eventuali giornalisti e rappresentanti della stampa potranno sedere nello spazio riservato al pubblico nelle ultime file, in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro; - tutti i presenti dovranno indossare in udienza, in modo corretto, adeguate mascherine di protezione; - nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, e fatte salve situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta su istanza della difesa, gli stessi potranno essere fatti accomodare ove possibile nello spazio riservato blindato, con facoltà per i difensori di conferire con il loro assistito tramite comunicazione telefonica riservata; la Polizia Penitenziaria o la

P.G. che ha accompagnato l'imputato assicurerà le condizioni di sicurezza nel rispetto del regolamento del Corpo e il distanziamento sociale; - ove sia prevista l'assunzione di testimonianze, i testimoni verranno fatti attendere nello spazio antistante l'aula e all'esterno della stessa, curando il personale preposto che non vi siano contatti tra gli stessi e tra le parti o i loro Consulenti tecnici ex art. 149 disp. Att.cpp.

SETTORE PENALE - GIP/GUP, posto che il numero dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza non consente la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza per gli operatori del settore e per l'utenza, in quanto la forte affluenza non assicura il distanziamento sociale, è necessario continuare a rimodulare i ruoli delle udienze in modo da evitare la sovrapposizione dei processi; la chiamata di ciascun processo avverrà ad orario fisso, spettando al Giudice, in ragione della consistenza effettiva del ruolo, la valutazione del tempo presumibilmente occorrente per la prevista celebrazione, ferma restando l'impossibilità oggettiva e concreta di avvisare anticipatamente tutte le parti circa gli orari di trattazione, specie con riferimento ai procedimenti relativi alle opposizioni alle archiviazioni che vedono di frequente persone offese prive di difensore; è comunque necessario, per limitare i disagi per l'Avvocatura e per l'Utenza, e prevenire assembramenti, che gli orari di trattazione dei singoli processi vengano comunicati mediante invio del ruolo di udienza alla Procura della Repubblica e al COA e pubblicati sul sito web del Tribunale sotto la voce "News" tre giorni prima dell'udienza; i processi che non verranno conclusi entro le ore 17,30 della giornata dovranno essere rinviati in udienza, con comunicazione alle parti presenti, salvo situazioni particolari da valutarsi di volta in volta (a fini esemplificativi, ma non esaustivi: processi con imputati sottoposti a misura cautelare; processi con termine di prescrizione imminente; processi aventi ad oggetto reati di cui all'art. 362 co. I ter c.p.p., ecc.). Alle ore 14 circa, il Giudice, sulla base dell'andamento dell'udienza, potrà disporre il rinvio dei processi che prevede non potranno essere trattati.

I rinvii dovranno essere contenuti nell'arco temporale di un anno.

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, si dispone che: -le udienze vengano svolte a porte chiuse, tenuto conto che sia le udienze preliminari che quelle c.d. GIP (dedicate alla trattazione, tra gli altri, di procedimenti relativi a: opposizioni alle richieste di archiviazione; convalide di arresti dopo l'intervenuta liberazione; applicazioni pena ex art. 447 c.p.p. e dopo decreto di giudizio immediato; applicazioni pena e abbreviati dopo decreto di giudizio immediato; messa alla prova; opposizioni alla richiesta di proroga delle indagini preliminari; incidenti di esecuzione, ecc) si svolgono nelle forme delle udienze in camera di consiglio; -tra il giudice, il cancelliere e il trascrittore sia garantito uno spazio interpersonale di circa due metri;

-le parti processuali siano posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra e, con il consenso delle parti, in banchi diversi in deroga al disposto dell'art. 146 disp. Att. C.P.P.;

-eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque necessario venga ridotta ad uno) siedano nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;

-tutti i presenti intervengano in udienza con adeguate mascherine di protezione indossate in modo corretto;

-nel caso di imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere, e fatte salve situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta su istanza della difesa, gli stessi vengano fatti accomodare nello spazio riservato blindato, con facoltà per i difensori di conferire con il loro assistito tramite comunicazione telefonica riservata; la Polizia Penitenziaria o la P.G. che ha accompagnato l'imputato assicurerà le condizioni di sicurezza nel rispetto del regolamento del Corpo, assicurando il distanziamento sociale;

-ove sia prevista l'assunzione di testimonianze (come nel caso di celebrazione di riti abbreviati condizionati), i testimoni verranno fatti attendere nello spazio antistante l'aula e all'esterno della stessa, curando il personale preposto che non vi siano contatti tra gli stessi e tra le parti o i loro Consulenti tecnici ex art. 149 disp. Att. C.P.

Quanto al **SETTORE CIVILE**, le udienze civili saranno prevalentemente svolte per via telematica e a trattazione scritta (con scambio di note: v., al riguardo, il relativo protocollo), ad eccezione delle udienze di assunzione delle prove testimoniali. Con riguardo ai procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al Protocollo n. 776 dell'8 maggio 2020 in materia di diritto di famiglia, stipulato con il COA di Viterbo. Per le udienze in presenza, troveranno applicazione le "linee guida" già attuate -fissazione delle udienze con orario differenziato, anche eventualmente pomeridiano -modulazione degli orari secondo la natura della causa e le attività da espletare, - invito alla trasmissione dei verbali con il sistema informatico delle note di udienza, -limitazione dell'accesso all'udienza (che non è pubblica) alle sole parti e difensori (con un solo praticante) -osservanza delle regole sul distanziamento sociale e sull'uso dei mezzi di protezione (vanno obbligatoriamente indossate, e in modo corretto, adeguate mascherine)

SETTORE LAVORO. Relativamente al settore Lavoro valgono i seguenti criteri. Per le **UDIENZE DI DECISIONE** con apposito preventivo provvedimento, comunicato tendenzialmente almeno 30 gg. prima della data fissata, sarà disposta la celebrazione a **TRATTAZIONE SCRITTA**. Il provvedimento conterrà l'avviso alle parti della possibilità di chiedere lo svolgimento in presenza tramite istanza da presentare nel termine di 5 gg. decorrenti dalla sua comunicazione, nonché l'avviso che ove anche una sola di esse eserciti tale facoltà restano confermate la data e l'ora di celebrazione dell'udienza da svolgersi in presenza; sarà fatto onere alle parti di verificare mediante accesso al PCT una volta scaduto il termine di 5 gg. dalla comunicazione del provvedimento, se la controparte abbia fatto richiesta di celebrazione dell'udienza in presenza. Resta comunque salva la possibilità che il Giudice disponga il rinvio dell'udienza in presenza ad altra data.

Per le PRIME COMPARIZIONI DI LAVORO, potrà essere adottato apposito provvedimento da comunicare almeno 15 gg. prima dell'udienza, con cui sarà proposta la celebrazione dell'udienza MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA e sarà chiesto alle parti di esprimere il loro consenso, mediante deposito telematico di note (auspicabilmente congiunte) entro 7 gg. prima dell'udienza. Ove non sia prestato formale consenso da entrambe le parti, l'udienza sarà celebrata in presenza nella data e nell'ora già fissate, salva la possibilità del Giudice di disporre il rinvio per esigenze sanitarie. Il provvedimento conterrà sin dall'inizio data ed ora di celebrazione dell'udienza (corrispondenti o difformi a quelle originariamente indicate, in base al ruolo di udienza) e le indicazioni e istruzioni per il collegamento da remoto.

Appare opportuno che l'Ordine degli Avvocati sensibilizzi i propri iscritti all'impiego degli strumenti da remoto, fornendo tempestivamente il consenso richiesto. Lì dove il consenso non sia fornito tempestivamente il Giudice si riserva in ogni caso la possibilità di disporre il rinvio ad altra data dell'udienza da celebrare in presenza o di disporre in alternativa la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta. Nei procedimenti per ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO (fissati per il giuramento del CTU), il Giudice valuterà la possibilità di adottare lo strumento del conferimento di incarico scritto e del giuramento mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico, una volta verificata l'assenza di questioni in ordine al quesito da sottoporre al consulente. Il provvedimento da comunicare, tendenzialmente e ove possibile, almeno 5 gg. prima dell'udienza, conterrà il quesito e gli incumbenti posti al CTU ed i termini fissati al consulente e alle parti per l'espletamento dell'incarico. Resta ferma la possibilità del Giudice di disporre, in alternativa, la trattazione scritta per l'esame delle questioni preliminari.

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE

Le udienze saranno di norma tenute secondo le regole ordinarie, in presenza, ferme rimanendo quelle già in precedenza fissate in telematico; il Giudice delegato o della esecuzione potrà disporre che le udienze siano sostituite dallo scambio di memorie scritte, e ciò in particolare per le udienze di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.

Tale modalità non verrà invece utilizzata per le udienze ex art. 569 c.p.c., attesa la necessità di assicurare la partecipazione personale del debitore; posto che il numero attuale dei procedimenti abitualmente chiamati in ciascuna udienza non consente la

trattazione dei processi in condizione di sicurezza per gli operatori del settore e per l'utenza, in quanto la forte affluenza non assicura il distanziamento sociale, è necessario continuare a rimodulare i ruoli delle udienze in modo da evitare la sovrapposizione dei processi chiamati; il Giudice nella rimodulazione del ruolo di udienza, dovrà effettuare rinvii selettivi, dando priorità alle udienze fissate per la deliberazione delle istanze di fallimento nonché alle udienze di rendiconto e di approvazione del progetto di distribuzione, al fine di stimolare la ripresa dell'economia mediante lo svincolo delle somme ricavate nel corso delle procedure.

In particolare, in virtù della perdurante necessità di ridurre il fenomeno del c.d. "cash in court" il Giudice della esecuzione assicurerà priorità alle udienze di distribuzione del ricavato mediante riorganizzazione dei processi in cui la celebrazione dell'udienza di distribuzione è affidata al Giudice Onorario di Pace.

Per le esecuzioni immobiliari, le parti potranno consultare gli orari di chiamata per le procedure mediante l'apposita sezione del Sito internet del locale ordine forense (secondo la prassi già in uso); per le udienze relative alle procedure concorsuali tale pubblicazione non sarà necessaria in quanto l'orario dell'udienza (diverso per ciascuna procedura) è già indicato nel provvedimento di fissazione comunicato alle parti; le parti — limitatamente alle udienze di distribuzione e di rendiconto — potranno essere sollecitate dal Giudice dell'Esecuzione a rappresentare preventivamente eventuali osservazioni scritte mentre, in assenza di contestazioni, potranno essere invitate a non comparire, essendo normativamente previsto che la mancata comparizione equivale ad assenza di contestazioni; stante l'elevato numero di parti che caratterizza il settore delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, le relative udienze in presenza dovranno essere celebrate in aule di ampie dimensioni. Al riguardo è organizzato un sistema di previa richiesta di prenotazione al personale preposto.

Al fine di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria, si dispone pertanto che - le udienze vengano svolte in aule ampie, anche avvalendosi degli spazi normalmente destinati alla trattazione degli affari penali; - tra i giudici ed eventuali tirocinanti o stagisti sia garantito uno spazio interpersonale di circa due metri; - le parti processuali siano posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra; - eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (la cui presenza è comunque necessario venga ridotta ad uno) siedano nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro; - tutti i presenti intervengano in udienza con adeguate mascherine di protezione, indossate in modo corretto.

Con riguardo alla previsione di cui all'art. 221 comma 6 (videoconferenza), considerata la necessità di garantire il contraddittorio anche con gli ausiliari (esperto stimatore, custode, professionista delegato alla vendita), il Giudice Delegato o della esecuzione potrà motivatamente respingere l'istanza qualora i mezzi informatici disponibili non consentano la celebrazione dell'udienza ed il rispetto del principio del contraddittorio secondo tale modalità ibrida.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Le udienze relative ai procedimenti civili e penali sino al 31 dicembre 2020 e comunque sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, continueranno ad essere tenute in apposita aula di udienza (Aula 2), con orario differenziato, nei giorni tabellarmente stabiliti, anche in orario pomeridiano.

Saranno tenute tutte le tipologie di udienze ivi comprese quelle dedicate alla assunzione delle prove testimoniali. La celebrazione dei procedimenti avverrà secondo le seguenti disposizioni, per garantire le essenziali condizioni di sicurezza:

- nelle aule sarà disposto l'accesso di volta in volta delle sole parti interessate al singolo procedimento oggetto di trattazione;
- dovrà essere rispettato uno spazio interpersonale di circa due metri;
- le parti processuali saranno posizionate in modo da mantenere la distanza di due metri l'una dall'altra;
- eventuali praticanti o assistenti di studio dei difensori (non più di uno per difensore) siederanno nello spazio riservato al pubblico in modo che tra ciascuno di essi rimangano due postazioni libere lateralmente e posti liberi davanti e dietro;
- tutti i presenti (giudici di pace, avvocati, parti ecc.) interverranno in udienza con adeguate mascherine di protezione individuale indossate in modo corretto.

I procedimenti di convalida in materia di immigrazione potranno essere trattati dai Giudici di Pace anche in via telematica mediante programmi informatici ministeriali.

In considerazione dell'attuale situazione di gravissima emergenza sanitaria in atto nella Provincia di Viterbo, si invitano gli Avvocati, i Professionisti e in generale l'Utenza al rigoroso rispetto dell'orario delle udienze, e dunque a non accedere in orario diverso, sia in anticipo che in ritardo, rispetto a quello stabilito dal Giudice, ciò potendo causare pregiudizievoli assembramenti.

Si invita il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - a garantire la effettiva presenza, nelle aule, dei difensori di ufficio e - a invitare gli Avvocati a non accedere se non interessati nei processi penali e civili della giornata

Si invitano Avvocati, Professionisti e, in generale, l'Utenza ad attuare il distanziamento sociale nei corridoi di Palazzo di Giustizia, sia del settore civile che di quello penale.

Entro la fine del mese di novembre entrerà in pieno vigore anche il sistema di Agenda elettronica di prenotazione, già sperimentato presso l'Ufficio Unep e già in vigore

presso l'Ufficio del Giudice di Pace, per appuntamenti e adempimenti presso le varie Cancellerie e Uffici del Tribunale, attraverso il Sito web del Tribunale.

Tutto ciò al fine di limitare quanto più possibile gli accessi a Palazzo di Giustizia e dunque di prevenire assembramenti e situazioni di rischio di contagio, a tutela del diritto alla salute di ciascuno, nel contempo garantendo il funzionamento degli Uffici e delle Cancellerie e la prosecuzione dell'attività giudiziaria in ogni Settore.

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i Giudici, Togati e Onorari e ai Giudici di Pace, alla Procura della Repubblica, al Prefetto di Viterbo, al Questore di Viterbo, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Dirigente Amministrativo e al Personale Amministrativo del Tribunale e al Funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti, agli altri Ordini professionali, alla Camera Civile, alla Camera Penale, all'AIGA di Viterbo.

Viterbo 12/11/2020

Il Presidente del Tribunale

Maria Rosaria Covelli



COVELLI MARIA
ROSARIA
16.11.2020
08:06:22 UTC